2570 UBEC.RS

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
F. ZARDO e G. ZARDO
Via C. Mirabello, 17 - 00195 Roma
Tel. 06.3729108 - Fax 06.3729559

Si notifichi a pagamento dei Rosadelli

8968/2014
02 6344/2014

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice **Paola Crisanti**, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 1 ottobre 2014, la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 18495/13 r.a.c.c., vertente

TRA

D. E di D P e C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in R, P C n., presso lo studio dell'avv. D O, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

L S, elettivamente domiciliata in R, V C. M, presso lo studio degli avv.tiGiobbe Zardo, Fulvio Zardo, Roberta Neri, Liliana Benini che la rappresentano e difendono per procura a margine della memoria difensiva

RESISTENTE

OGGETTO: Opposizione a precetto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 618 bis c.p.c., depositato il 22.6.2013, la D. E di D P e C., proponeva, dinanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, opposizione, previa sospensione – ai sensi dell'art. 618 bis c.p.c. – avverso il precetto,

notificato ad iniziativa di L[redacted] S[redacted], intimante il pagamento della somma di euro 82.403,54, in forza della sentenza 9751/2013 della Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, resa *inter partes*.

A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente deduceva:

- l'erroneità della somma intimata e degli accessori come calcolati;
- la mancata natura retributiva del risarcimento derivante dal licenziamento illegittimo intimato alla ricorrente ed il mancato scorporo, dalla somma portata dal precetto, dell'aliunde perceptum e percipiendum;
- l'eccessiva durata del processo con conseguente necessità di applicazione dell'art. 1227 c.c. in materia di concorso del fatto colposo del debitore;
- il carattere eccessivo del compenso indicato per l'atto di precetto, pari ad euro 250,00;
- l'omesso scorporo dalla somma precettata di quanto dovuto per contributi previdenziali e ritenute fiscali.

Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il creditore procedente [redacted], instando per la reiezione dell'opposizione.

La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna.

***

E' *ius receptum* che, nel giudizio di opposizione a precetto, il titolo esecutivo di formazione giudiziale può essere scrutinato solo sotto l'aspetto della sua giuridica esistenza o sotto quello della sua sopravvenuta mancanza, per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua genesi; è viceversa precluso il riesame del suo contenuto decisorio, le relative questioni essendo devolute alla cognizione esclusiva del giudice dell'impugnazione, anche ai fini dell'eventuale inibitoria.

L'opposizione a precetto, che muova al titolo di formazione giudiziale eccezioni o deduzioni di merito, è inammissibile *in parte qua* (cfr., da ultimo, Cass. 22402/08), e tale è pertanto la sorte di alcune domande avanzate con la presente opposizione. Si fa riferimento, in particolare, alla dedotta erroneità della somma intimata e degli accessori come calcolati in considerazione della mancata natura retributiva del risarcimento derivante dal licenziamento illegittimo intimato alla ricorrente e, inoltre, alla censura riguardante il mancato scorporo dalla somma portata dal precetto dell'aliunde perceptum e percipiendum, trattandosi di aspetti che sono stati già prospettati ai giudici di appello, nonché ai giudici della Corte di Cassazione, presso cui risulta ancora pendente il giudizio. Del pari infondata risulta la censura riguardante la mancanza di specifica di calcolo delle somme richieste, in considerazione del prospetto analitico versato in atti, dal quale è dato desumere che lo stesso ha contemplato solo l'importo della retribuzione mensile riconosciuta alla L[redacted] dalla Corte di Appello, oltre alla rivalutazione e agli interessi, sempre come statuito dalla stessa Corte e non altre voci, come invece dedotto dalla parte ricorrente. Quanto alla asserita eccessiva durata del processo di

cognizione ed alla asserita (e conseguente) necessità di applicare, nel caso di specie, l'art. 1227 c.c. in materia di concorso del fatto colposo del debitore, rileva il Tribunale che – anche a voler prescindere dall'inammissibilità della censura in sede di opposizione a precetto– che trattasi di doglianza che appare inammissibile in considerazione del soggetto destinatario della richiesta ed infondata in considerazione dell'assenza di profili qualificabili in termini di "colpa" in capo al creditore procedente il quale, nel giudizio di cognizione, si è limitato ad azionare, nei termini consentiti dalla legge e dalla Costituzione, un proprio diritto davanti al giudice.
Si rileva, infine, che le spese del precetto, quantificate in euro 250,00, appaiono congrue e non eccessive, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente. Non ricorrono, nel caso di specie i requisiti per pronunciare una condanna ex art. 96 c.p.c., come richiesto dalla L[redacted]
Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
-rigetta l'opposizione;
- condanna la società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.900,00, per diritti ed onorario, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, 1 ottobre 2014

IL GIUDICE
Paola Crisanti

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 1/10/2014